

Presentazione PTA Piemonte

Osservazioni Elettricità Futura

24 settembre 2018

I temi contenuti nel Piano di Tutela della Acque che Elettricità Futura ritiene di maggior rilievo o criticità sono:

- Sperimentazioni e fattori correttivi DE;
- Limitazioni alla realizzazione di piccoli impianti;
- Individuazione di aree non idonee.

Di seguito sono elencati tutti i passaggi rilevanti, riportando per ciascuno il relativo riferimento nel Piano, i principali contenuti e le osservazioni dell'Associazione.

RELAZIONE GENERALE

Cap. 3 Analisi dei determinanti, delle pressioni e degli impatti

3.1.4. Produzione di energia

“L’attuazione del PTA sarà orientata a privilegiare la realizzazione di grandi impianti di produzione idroelettrica, in grado di concentrare rilevanti produzioni di energia da fonte rinnovabile in un numero ristretto di punti sul territorio”.

“(…) l’analisi delle pressioni condotta per la predisposizione del Pdg Po 2015 evidenzia come il numero di piccoli impianti idroelettrici sia significativamente aumentato con proporzionali impatti cumulati, diffusi su gran parte dei corpi idrici”.

Osservazioni EF

I principi espressi risultano in controtendenza con la Strategia Energetica Nazionale, con la disciplina incentivante e con i principi che mirano alla promozione della generazione distribuita.

Elettricità Futura ribadisce quanto già evidenziato nelle osservazioni al PEAR Piemonte 2018 riguardo all’energia idroelettrica.

Pur condividendo la volontà di valorizzare gli impianti di maggiore taglia, accordando una corsia preferenziale nei processi di valutazione ambientale ai progetti aventi una particolare rilevanza strategica sotto il profilo della producibilità energetica (maggiore contributo al raggiungimento degli obiettivi energetici al 2020 e al 2030), non si comprende la paventata necessità di escludere a priori tutti gli impianti di piccola taglia afferenti a corpi idrici naturali, in virtù di una preventiva valutazione loro impatto ambientale in relazione alla loro scarsa capacità produttiva (“contributo energetico pressoché nullo”). Si ritiene che, anche per tale tipologia di impianti, come per quelli classificati “a rilevanza energetica media”, debba essere condotta una valutazione di fattibilità dei singoli progetti, caso per caso, secondo quanto disposto dalla nuova Direttiva Derivazioni.

Cap. 4 Obiettivi, monitoraggio e classificazione

4.4.1 Corpi idrici superficiali: Corsi d'acqua e Laghi

“Quindi l'introduzione di nuove componenti biologiche o di modifiche alle soglie nelle metriche e negli SQA, oppure di nuove matrici da analizzare (si veda al riguardo il paragrafo successivo) costituisce un fattore di variabilità significativo nella definizione dello stato dei corpi idrici: per una loro corretta valutazione sarà opportuno predisporre e adottare modalità di approccio ai dati per così dire "ponderate", possibilmente comuni a livello nazionale/distrettuale, al fine di non considerare “peggioramento” o “miglioramento” ciò che in realtà è il mero effetto di modifiche o integrazioni della caratterizzazione ambientale con nuovi strumenti rispetto al passato”.

4.5 Evoluzione del monitoraggio corpi idrici superficiali

“è atteso l'aggiornamento del decreto ministeriale 260/2010. Il testo predefinitivo della norma è già stato sottoposto alle consultazioni e ai contributi da parte delle regioni e se ne attende l'emanazione a breve. Le novità che tale decreto dovrebbe apportare sono molte e tutte potenzialmente incidenti sulla valutazione dello Stato dei corpi idrici, con particolare riferimento allo Stato Ecologico”.

“Un importante ulteriore elemento che potrebbe incrementare la variabilità nel quadro di classificazione dei corpi idrici superficiali è poi la necessità, individuata fra gli Obiettivi ambientali della DQA (Art. 4, comma 1, lettera a), punto iii) del conseguimento del cosiddetto GEP (Good Ecological Potential, Buon Potenziale Ecologico) per i corpi idrici designati come “artificiali” e “fortemente modificati” ai sensi dell'Art. 4 comma 3 della stessa DQA”.

“Occorre ricordare infine che, all'atto della predisposizione del presente PTA, è in corso a livello nazionale una discussione finalizzata all'aggiornamento e all'omogeneizzazione dei criteri comuni per la definizione dell'Analisi delle pressioni e degli impatti adottata da ciascun Distretto in sede di predisposizione del proprio Piano di gestione. Tale lavoro potrebbe portare a modifiche anche significative negli indicatori di pressione o nella loro quantificazione”.

Osservazioni EF

Si segnala che il quadro di classificazione dei corpi idrici pare al momento soggetto ad un'eccessiva variabilità. Da un lato infatti si assiste al continuo cambiamento degli indici utilizzati, o all'applicazione di sempre nuove modalità di valutazione di qualità su corpi idrici già classificati, dall'altro il quadro di riferimento appare ancora incompleto per alcune tipologie di corpi idrici: ad esempio, oggi, pur essendo stati formalmente definiti i criteri per l'identificazione e la designazione sul territorio nazionale dei Corpi Idrici Artificiali e Fortemente Modificati (DM 27 novembre 2013, n. 156), non sono stati individuati i criteri necessari alla loro classificazione, né sono stati definiti i valori o le condizioni di riferimento da utilizzare per definire il Buon Potenziale Ecologico.

Sebbene l'aggiornamento continuo sia certamente una delle caratteristiche principali della pianificazione, soggetta proprio per questo a revisioni periodiche, sarebbe opportuno che solo in seguito ad un confronto coordinato tra Stato, Autorità di distretto e Regioni si giungesse ad un set fisso di parametri da valutare, ad una modalità di valutazione e a criteri condivisi, che siano il più possibile omogenei a livello nazionale, evitando stravolgimenti del quadro di riferimento, tenendo conto che ogni cambio di stato di Corpo Idrico agisce sugli utilizzatori delle acque, in molteplici maniere e con conseguenze che generalmente vengono sottovalutate. Solo per citarne alcune tra quelle maggiormente evidenti, ad un cambio di classificazione di corpo idrico per

un operatore idroelettrico potrebbe potenzialmente applicarsi un diverso regime di rilasci ambientali ed inoltre le nuove domande di concessione e/o le richieste di rinnovo potrebbero avere una diversa valutazione.

Il quadro è inoltre ulteriormente complicato dall'aspetto legato all'individuazione e alla quantificazione degli indicatori di pressione, anch'essi oggi soggetti a revisione.

Cap. 5 Aree Protette

5.5 Acque destinate allo sport di acqua viva

"(...) tratto di fiume Sesia posto a monte di Varallo; qui infatti si continua a ravvisare la necessità di mantenere adeguate condizioni di deflusso che rendano questa porzione fluviale compatibile con le attività di sport di acqua viva. La misura di tutela, operativa in dal 2005, grazie all'utilizzazione dello strumento di salvaguardia ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del d.lgs. 152/1999, prevede il divieto di rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua che alterino sensibilmente il regime delle portate del fiume e comunque quelle che prevedono l'esecuzione di opere in alveo e sulle sponde nonché il divieto di realizzazione di opere in alveo per le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate".

5.9.2 Altre aree a elevata protezione

"Aree a elevata protezione Alto Sesia e Chiusella (art. 23 NTA¹) "Nel reticolo idrografico di entrambe le aree è stato istituito il divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tali aree, che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare esigenze idriche interne all'area. Sono escluse dal divieto le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla Regione, dalla Città Metropolitana di Torino, dalla Provincia e dall'Unione dei Comuni montani, quelli inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del Piano di Tutela hanno ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale, nonché i prelievi a scopo potabile".

Osservazioni EF:

Elettricità Futura ribadisce quanto già evidenziato nelle osservazioni al PEAR Piemonte 2018. Con riferimento alla tematica della installazione degli impianti sul territorio si ricorda che le Regioni hanno il potere di

¹ Art. 23 NTA: 1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle seguenti aree: a) le aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali per le quali l'ente gestore ha definito le acque che non possono essere captate ai sensi dell'articolo 164 del d.lgs. 152/2006; b) i siti della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in cui sono presenti habitat o specie per i quali le Misure di conservazione sito specifiche o i Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 prevedono il divieto di realizzazione di nuove captazioni o derivazioni idriche; c) la porzione di sottobacino idrografico del fiume Sesia ino alla confluenza del torrente Mastallone inclusa, come delimitata nella tavola di piano n. 6; d) la porzione di sottobacino idrografico del fiume Dora Baltea – sottobacino idrografico minore "Chiusella", dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso, come delimitata nella tavola di piano n. 6. 2. Sono inoltre considerati a elevata protezione i corpi idrici al cui interno siano presenti siti di riferimento di cui all'allegato 3 alla parte III del d.lgs. 152/2006, riportati nella tavola di piano n. 6.3. Nelle aree ad elevata protezione di cui al comma 1 lettere c) e d), è fatto divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tali aree che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area. 4. Sono escluse dal divieto di cui al comma 3: a) la realizzazione di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla Regione, dalla Provincia, dalla Città Metropolitana di Torino e dall'Unione dei comuni montani, in base ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale; b) la realizzazione di opere e interventi inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del presente piano abbiano ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale favorevole; c) i prelievi a scopo idropotabile. 5. Nei corpi idrici di cui al comma 2 è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi fatti salvi quelli destinati all'uso potabile. Qualsiasi nuovo intervento afferente a tali corpi idrici dovrà garantire il mantenimento delle condizioni qualitative e morfologiche esistenti. 6. L'autorità concedente può richiedere di integrare le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo.

individuare esclusivamente le “aree non idonee” alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, e non già altre tipologie di aree, quali quelle “vocate”, “idonee”, “preferenziali” e simili.

E in merito alle aree non idonee, preme ribadire che esse possono essere individuate con riguardo non a categorie generalizzate di aree ma solo a specifici siti, con riferimento all'installazione solo di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti, previo espletamento di una istruttoria approfondita, che individui le specifiche aree particolarmente sensibili o vulnerabili all'interno delle tipologie di aree elencate in modo generico nell'allegato 3 alle Linee Guida nazionali approvate con DM 10 settembre 2010. L'individuazione delle aree non idonee, inoltre, non può tradursi in un divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il già citato allegato 3, infatti, precisa testualmente che l'individuazione delle aree non idonee *“non deve, dunque configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”*.

Cap. 6 Bilancio Idrico e usi delle acque

6.2 Deflusso Minimo Vitale e Deflusso Ecologico

“La scelta della metodologia di calcolo del DMV/DE e la successiva implementazione dei nuovi valori, attraverso specifiche misure da definirsi, potranno essere completate attraverso eventuali attività di monitoraggio sito-specifiche”.

“Nello specifico non sono ancora stati quantificati i parametri correttivi del DMV, di cui all'articolo 5 del citato regolamento, relativamente ai fattori di naturalità, qualità della acque e fruizione, mentre quello di modulazione temporale è stato applicato per le concessioni e per i rinnovi di concessione istruiti dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso. L'Amministrazione regionale aveva però già individuato gli ambiti e i corsi d'acqua sui quali intende valorizzare tali fattori correttivi e le modalità di entrata in vigore degli stessi in relazione ai prelievi esistenti e di quelli di nuova concessione. La definizione di tutti i fattori correttivi del DMV idrologico e dei corpi idrici sui quali dovranno essere applicati sarà completata entro il prossimo ciclo di pianificazione distrettuale previsto per l'anno 2021”.

“Per quanto riguarda le sperimentazioni effettuate su diverse aste fluviali piemontesi – di cui all'articolo 13 del regolamento regionale 8/R/2007 - i risultati dei monitoraggi e della verifiche svolti hanno evidenziato una sostanziale problematicità ed inadeguatezza degli indicatori utilizzati per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici a cogliere in modo sensibile le possibili differenze ambientali dei corsi d'acqua al variare delle portate rilasciate in alveo. Gli indicatori da utilizzare dovrebbero indagare altri comparti più adatti ad una variazione quantitativa, come potrebbero essere le popolazioni ittiche, i mesohabitat e gli indici idrologici. Sulla base di tali esiti l'Amministrazione regionale, al momento, non prevede di procedere ad ulteriori fasi di sperimentazione sui rilasci del DMV, salvo valutare possibilità future in ordine a particolari situazioni sito-specifiche e nel momento in cui fossero inseriti ufficialmente da ISPRA degli ulteriori indicatori e delle metodologie di monitoraggio più adatti per valutare le differenze quantitative”.

Osservazioni EF

Sarebbe opportuno definire in maniera più dettagliata le modalità di individuazione dei fattori correttivi al DMV idrologico, prevedendo l'istituzione di un tavolo di lavoro che possa ricomprendere fin da subito, oltre all'Autorità di Distretto e alla Regione, tutti i portatori di interesse.

Si segnala inoltre la necessità di introdurre la possibilità di attivare una nuova fase di sperimentazione, oltre che nei casi elencati, anche qualora vi sia una esplicita richiesta degli operatori, anche a seguito dell'individuazione dei nuovi fattori correttivi del DMV idrologico.

6.4.2 Carenza idrica e siccità

“Si osserva in particolare che pervenire a definizioni condivise di carenza idrica e di siccità, basate su indicatori meteo-climatici, di disponibilità idrica e di uso omogenei e standardizzati, è necessario anche al fine di individuare il momento più idoneo all'attivazione delle deroghe al DMV. Agli indicatori devono essere opportunamente associate soglie e valori di riferimento per la classificazione delle situazioni che si presentano e del livello di criticità.

La conoscenza dei valori limite dei parametri per il riconoscimento di condizioni di siccità e/o siccità prolungata possono quindi consentire di operare misure di gestione del rischio nel tempo reale e misure emergenziali qualora le condizioni climatiche lo giustifichino.

Al fine di perseguire tali obiettivi, Regione Piemonte ha sottoscritto in data 13 luglio 2016 il Protocollo d'Intesa per l'avvio dell'Osservatorio Permanente sugli usi dell'acqua nel Distretto Idrografico del fiume Po”.

Osservazioni EF

È importante che al di là delle attività in corso nell'ambito dell'Osservatorio Permanente, di individuazione di definizioni condivise di carenza idrica e di siccità, di classificazione di tali situazioni e di individuazione di livelli di criticità basati su indicatori meteo-climatici, soglie e valori di riferimento, anche al fine di individuare deroghe al DMV, la Regione mantenga la propria autonomia decisionale nell'individuazione di situazioni che richiedano l'attivazione di tali deroghe, anche nel caso in cui il livello di severità idrico in atto non risulti consistente con il modello individuato a livello di distretto.

Si segnala inoltre che nell'elenco dei sottoscrittori del Protocollo d'Intesa manca Eletticità Futura.

Cap. 7 Analisi Economica

7.2 Quadro regionale

“In attesa di una migliore definizione della tematica a livello nazionale, per concretizzare i principi generali delle LG di cui al paragrafo precedente, il PdG Po 2015 ha previsto una misura specifica, sia a scala regionale sia a scala distrettuale per il recepimento delle indicazioni nazionali.

In questo contesto, la Regione Piemonte ha attivato una Collaborazione Istituzionale con l'Università di Torino – Dipartimento di Economia e Statistica per l'implementazione dell'analisi economica a supporto del Piano.

In particolare il lavoro svolto in collaborazione con l'Università è finalizzato alla definizione di un approccio metodologico di revisione del calcolo dei canoni di concessioni di acqua pubblica per i diversi usi, con finalità di incentivazione all'uso virtuoso dell'acqua e di internalizzazione dei costi correlati all'uso stesso”.

“L'attuale sistema di calcolo dei canoni annui si basa sui parametri di concessione (portata media di concessione, estensione degli ettari, potenza nominale media di concessione). Per il calcolo di Q_P al fine di

rapportare il canone all'effettivo prelievo della risorsa, per i soli usi la cui portata media di concessione è il parametro concessorio di riferimento, si propone di quantificare il canone dovuto sulla base delle quantità prelevate misurate, prevedendo un periodo transitorio per consentire ai concessionari di dotarsi di strumenti di misurazione, al termine del quale, qualora non venga comunicata la misurazione, il canone potrà essere calcolato sulla portata massima di concessione in sostituzione di quella media attualmente utilizzata. Utilizzare la portata massima, in caso di non misurazione, comporterebbe una serie di vantaggi: in primo luogo la portata massima è una misura precisa e concretamente verificabile, inoltre, si introdurrebbe un fattore di promozione all'adozione di misuratori da parte degli utilizzatori e probabilmente alla riduzione della portata massima".

Osservazione EF

L'analisi economica è certamente una delle questioni più delicate da affrontare ed è stata individuata dalla Commissione europea come una delle maggiori criticità a livello italiano.

Auspichiamo che la revisione dei canoni oggi in corso in regione Piemonte possa completarsi con la modifica anche dell'attuale sistema adottato per i canoni ad uso idroelettrico, oggi in media tra i più alti a livello nazionale.

In particolare ricordiamo che in tema di competenza nazionale nell'ambito dell'implementazione dell'analisi economica, tra le previsioni, ad oggi non ancora concretizzate, vi è anche la riforma dei canoni, di cui all'art. 37 comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che *"al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici"*, ha previsto venga adottato un decreto ministeriale che fissi *"i criteri generali per la determinazione da parte delle regioni di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico, secondo principi di economicità e ragionevolezza"*. Sebbene il termine per l'adozione del predetto decreto sia ampiamente stato superato (30 aprile 2012) sarebbe opportuno che le Regioni stesse si facessero promotrici presso il Ministero di tale necessità o che attivassero, in via autonoma ed anticipata rispetto a quella nazionale, una riforma regionale dell'attuale sistema dei canoni.

Sul punto peraltro ricordiamo che esiste un recente studio, realizzato dall'Università Bocconi, in cui viene proposto un nuovo modello di canone unico, articolato in due componenti: una quota fissa legata alla potenza nominale media annua di concessione (come avviene oggi) ed una quota variabile calcolata come percentuale di un indicatore dei ricavi normalizzati, definito come prodotto tra l'energia generata dall'impianto e il PUN annuale di riferimento.

In tal senso quindi segnaliamo che, qualora la proposta di utilizzo della quantificazione del canone in assenza di misure di portata prelevata sia da destinarsi anche al settore idroelettrico, sia più opportuno utilizzare una parametrizzazione legata all'energia prodotta piuttosto che la portata massima di concessione. Un altro tema aperto che varrebbe la pena affrontare oggi è quello della coerenza sulla destinazione dei canoni, che sono stati utilizzati in maniera disomogenea, molto spesso come risposta a questioni politiche che poco hanno a che fare con le questioni ambientale ed energetiche. In tal senso cogliamo con interesse la proposta della regione di destinare parte dei canoni all'attivazione di un programma di finanziamento di interventi di riqualificazione dei fiumi e dei laghi facendo ricorso a quota parte degli introiti dei canoni di concessione, auspicando che la quota da oggi suggerita nel PTA, non inferiore al 5% (art.45 finanziamento delle misure), possa essere elevata.

ALLEGATO 4 - Verifica di coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica

Governance: gestire un bene comune in modo collettivo

Il PTA si inserisce in un contesto caratterizzato da altri atti vigenti, ed è dunque necessario verificarne la coerenza con quanto introdotto in altra normativa nazionale e regionale. Al momento la verifica di coerenza appare limitata alla sola pianificazione territoriale e paesaggistica, appare necessario invece introdurre un'analisi di coerenza anche con le politiche energetiche regionali e nazionali, nonché di promozione delle FER, date le evidenti correlazioni esistenti. Si suggerisce pertanto di valutare con maggior dettaglio la coerenza del PTA anche con la Direttiva 2009/28/CE Energie Rinnovabili, il Clean Energy Package, la Strategia Energetica Nazionale ed il Piano Energetico Ambientale Regionale.

NORME DI PIANO

Art. 23. (Aree a elevata protezione)

1. *Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle seguenti aree:*
 - a) *le aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali per le quali l'ente gestore ha definito le acque che non possono essere captate ai sensi dell'articolo 164 del d.lgs. 152/2006;*
 - b) *i siti della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in cui sono presenti habitat o specie per i quali le Misure di conservazione sito specifiche o i Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 prevedono il divieto di realizzazione di nuove captazioni o derivazioni idriche;*
 - c) *la porzione di sottobacino idrografico del fiume Sesia fino alla confluenza del torrente Mastallone inclusa, come delimitata nella tavola di piano n. 6;*
 - d) *la porzione di sottobacino idrografico del fiume Dora Baltea-sottobacino idrografico minore "Chiusella", dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso, come delimitata nella tavola di piano n. 6.*
2. *Sono inoltre considerati a elevata protezione i corpi idrici al cui interno siano presenti siti di riferimento di cui all'allegato 3 alla parte III del d.lgs. 152/2006, riportati nella tavola di piano n. 6.*
3. *Nelle aree ad elevata protezione di cui al comma 1 lettere c) e d), è fatto divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tali aree che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area.*
4. *Sono escluse dal divieto di cui al comma 3:*
 - a) *la realizzazione di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla Regione, dalla Provincia, dalla Città Metropolitana di Torino e dall'Unione dei comuni montani, in base ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale;*
 - b) *la realizzazione di opere e interventi inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del presente piano abbiano ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale favorevole;*

c) i prelievi a scopo idropotabile.

5. *Nei corpi idrici di cui al comma 2 è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi fatti salvi quelli destinati all'uso potabile. Qualsiasi nuovo intervento afferente a tali corpi idrici dovrà garantire il mantenimento delle condizioni qualitative e morfologiche esistenti.*
6. *L'autorità concedente può richiedere di integrare le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo.*

Osservazioni EF

Si chiede di non impedire, a priori, la possibilità di concessione di nuovi prelievi ad uso idroelettrico, considerando anche che gli impianti idroelettrici non “consumano” risorsa, ma di rimandare alla valutazione di compatibilità ambientale, la rispondenza dell'impianto alle direttive territoriali e nazionali.

Art. 38. Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo

“2. Per le restituzioni di acqua provenienti da impianti ad acqua fluente destinati alla produzione di energia idroelettrica l'autorità concedente prescrive che le stesse sono realizzate e gestite in modo tale da: a) evitare che le repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore a valle della sezione di immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate, determinino rilevanti impatti sull'ambiente idrico; b) non produrre fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.

3. *In sede di rilascio o di rinnovo dei provvedimenti di concessione di acqua pubblica l'autorità concedente prescrive che le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo siano dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite e comunque rispettino le condizioni di cui al comma 2. Se le variazioni di portata non sono dannose per l'ambiente idrico e risultano compatibili con le legittime utilizzazioni di valle, sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione; in tali casi è imposto uno specifico protocollo di gestione dei rilasci”.*

Osservazioni EF

Si segnala l'opportunità di evidenziare come le modifiche delle modalità gestionali dei rilasci debbano essere commisurate all'effettiva fattibilità tecnico-economica degli interventi. Si suggerisce pertanto di inserire nell'articolo dopo “prescrive” la dicitura “*ove tecnicamente e funzionalmente possibile, anche in considerazione delle caratteristiche proprie dei singoli impianti*”. Gli impianti idroelettrici programmabili, ovvero con invasi di alimentazione a monte, entrano infatti in servizio in risposta alle richieste del Mercato Elettrico o per esigenze, non prorogabili, di sicurezza della Rete Elettrica Nazionale. Riteniamo a tal fine opportuno suggerire l'introduzione, nei futuri protocolli di gestione dei rilasci, di eventuali deroghe in relazione a quelle Unità Produttive chiamate in servizio per la sicurezza del sistema elettrico.

Art. 38 bis. Rinnovo delle grandi concessioni di derivazione ad uso energetico

“1. Allo scopo di concorrere al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, il rinnovo delle grandi concessioni di derivazione ad uso energetico è effettuato dalle autorità concedenti tenendo conto delle seguenti priorità: a) valorizzazione dell'utilizzo plurimo delle acque, con particolare riferimento all'uso potabile, nel rispetto delle previsioni dei piani d'ambito; b) individuazione delle modalità per garantire il recupero della capacità utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti; c)

miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, limitando gli effetti delle variazioni di portata e garantendo adeguati deflussi ecologici”.

Osservazioni EF

A conclusione del comma “a” si potrebbe inserire: “*e comunque ove effettivamente sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso dell’acqua a fini idroelettrici”.*

Pare opportuno segnalare, in generale, che i rinnovi delle concessioni dovranno tener conto anche della fattibilità e della convenienza economica della nuova concessione alla luce dei possibili usi plurimi, dei maggiori rilasci, oltre che di eventuali modifiche gestionali. Tali aspetti infatti contribuiscono a garantire la continuità della produzione idroelettrica in un contesto energetico in cui le rinnovabili rappresentano la struttura portante della SEN al 2030.

In analogia alle osservazioni riportate all’art. 38 inoltre si segnala la possibilità di prevedere specifiche deroghe al punto c) qualora siano coinvolte unità chiamate a fornire servizi per la sicurezza del sistema elettrico.

Art. 39. Deflusso ecologico e deflusso minimo vitale

“4. Entro il 22 dicembre 2024 tutte le derivazioni d’acqua devono essere adeguate in modo da garantire, a valle delle captazioni, l’applicazione del deflusso ecologico con le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 5, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione”.

“5. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano entro il 22 dicembre 2021, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva deflussi ecologici adottata con deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po:

- a) le modalità di calcolo della componente idrologica del deflusso ecologico;*
- b) le modalità di calcolo dei fattori correttivi della componente ambientale del deflusso ecologico;*
- c) le modalità di applicazione graduale dei fattori correttivi di cui alla lettera a) in caso di rinnovo delle derivazioni esistenti;*
- d) le modalità di applicazione graduale dei fattori correttivi di cui alla lettera a) alle derivazioni in atto;*
- e) i criteri e le condizioni di deroga;*
- f) le modalità di controllo dei rilasci”.*

“7. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8”.

Osservazioni EF

Sarebbe opportuno, fermo restando la necessità di perseguire gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 18 e 19, che le disposizioni attuative di cui al comma 5 tengano inoltre conto dei risultati già raggiunti dalle sperimentazioni per la definizione del DMV già attuate in passato. Le sperimentazioni, costantemente monitorate da ARPA Piemonte, infatti, hanno permesso la definizione puntuale del DMV in sezioni di corpi idrici significativi, ottimizzando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale con l’uso della risorsa idrica a fini energetici.

Auspichiamo inoltre che le future modifiche al Reg. Regionale 17/7/07, 8R tengano in conto, con opportune deroghe, la specificità delle opere idrauliche presenti in arco alpino: molte opere infatti sono ubicate a quote elevate (> 1500 m slm) e raggiungibili con sufficiente sicurezza, tenuto conto dell’innevamento e della tipologia

di sentieri, solo per circa 4 mesi all'anno; l'eventuale rilascio di DMV sarebbe del tutto innaturale nel periodo in cui lo zero termico e il gelo delle acque superficiali si mantengono costanti alla quota di ubicazione delle prese, ovvero per almeno 90 giorni/anno. (Limite Climatico dello zero termico medio del trimestre invernale); si tenga anche conto che dette opere sono spesso di modesta entità (bacino imbrifero < 5 kmq). In tal caso sarebbe opportuno venisse prevista e mantenuta la possibilità di concentrazione del DE sulle opere di presa maggiori.

Sarebbe infine auspicabile che oltre al generico rinvio alla disciplina generale del distretto idrografico venisse riportata esplicitamente anche la con DGR 28-7049 del 14 giugno 2018, con cui la Regione Piemonte ha adottato *“disposizioni relative alla Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti”*. Nella delibera, prendendo atto della nuova Direttiva Deflussi Ecologici adottata con CIP 4/2017, in ottemperanza al punto 1.3, lett a), la Regione conferma, in seguito alla verifica effettuata, la coerenza delle metodologie di calcolo del DMV applicate sulla base del Reg. 8/R del 2007 con quelle introdotte dalla DE.

Si propone pertanto di modificare l'art. 39 comma 7, inserendo dopo la frase *“Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8”* la frase *“in coerenza con quanto disposto nella DGR 28-7049 del 14 giugno 2018”*.

Art. 40 Riequilibrio del bilancio idrico

“Le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono procedure, anche negoziate, di revisione delle regole operative degli invasi esistenti in funzione:

(...) b) del coordinamento della produzione di energia elettrica con le esigenze dell'agricoltura di valle e della laminazione delle piene, ove tecnicamente utile;”

Osservazioni EF

Nelle concessioni ad uso idroelettrico gli eventuali rilasci a favore dell'uso irriguo, sono già normati.

Art. 41 (Obblighi di installazione dei misuratori di portata volumetrici)

“1. La misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati ai sensi del presente articolo è finalizzata in particolare:

- a) alla valutazione dell'effettiva incidenza dei prelievi sulla disponibilità delle risorse idriche naturali;*
- b) alla valutazione delle perdite nelle reti acquedottistiche e nelle reti irrigue consortili;*
- c) alla verifica del rispetto delle condizioni imposte nei disciplinari di concessione;*
- d) alla gestione dinamica dei prelievi in presenza di situazioni di crisi idrica;*
- e) alla sensibilizzazione degli utenti in merito all'incidenza dell'utilizzo effettuato rispetto alla disponibilità della risorsa e agli effetti che si ingenerano sull'ambiente e sugli altri utilizzi dell'acqua, anche allo scopo di favorire adeguate modalità gestionali di risparmio e riuso della risorsa.*

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i prelievi soggetti alla misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati e definiscono, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

3. Per esigenze di verifica dell'efficienza dell'uso dell'acqua nelle reti consortili le disposizioni di attuazione del presente piano prevedono l'obbligo di installazione di misuratori di portata o volumetrici sul sistema dei canali, le relative modalità tecniche e le priorità di attuazione”.

Osservazioni EF

All'interno delle disposizioni di attuazione sarebbe opportuno individuare i prelievi soggetti alla misura delle portate con i relativi obblighi di installazioni, indicando le eventuali deroghe all'installazione tenuto conto delle difficoltà tecniche e/o della eccessiva onerosità economica.

Come già rilevato per l'art.39, alcune delle misure delle portate derivate sono relative a opere in località di alta montagna che, nei periodi invernali ed in normale condizione di innevamento, risultano difficilmente raggiungibili in condizioni di ragionevole sicurezza agli operatori. A quanto sopra evidenziato si aggiunga che molte opere di presa non sono raggiunte da copertura GSM e non sono dotate di alimentazione elettrica.

Data l'estensione della problematica e l'indubbia valenza che le condizioni di sicurezza devono conservare nelle scelte decisionali, auspichiamo che le eventuali modifiche del Regolamento Regionale 25/06/07 7R mantengano la possibilità di proroga del caricamento dati al 31 luglio dell'anno successivo per le opere in alta montagna, così da ottimizzare le operazioni di raccolta ed invio. Inoltre richiediamo vengano confermate/mantenute le possibilità di deroga dalla installazione dei misuratori di portata per quelle opere di derivazione di minore entità, che non modificano in modo apprezzabile il bilancio idrico del corpo idrico significativo.

Art. 42. Misure per il risparmio idrico

“9. I progetti di ristrutturazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica tengono in adeguata considerazione, anche con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, la migliore efficienza di impiego della risorsa idrica derivata, anche con il ricorso a impianti di riqualificazione dell'energia”.

Osservazioni EF

È di primaria importanza attivare un sistema virtuoso che induca tutti gli utilizzatori ad un migliore uso dell'acqua, anche in considerazione degli eventi siccitosi e di carenza idrica che hanno caratterizzato l'ultimo decennio. È infatti noto che in alcuni settori, tipicamente i consumi per uso civile ed in agricoltura, siano caratterizzati da elevate perdite ed inefficienze sia nell'approvvigionamento che nella distribuzione e che finora non siano state attivate sufficienti misure di risparmio e contenimento dell'uso delle acque.

Eliminare gli sprechi tramite il miglioramento dell'efficienza delle reti ed il maggiore contenimento delle perdite idriche, ed incrementare l'uso plurimo delle acque sono primi interventi, che qualora attuati, porterebbero ad una forte riduzione dei consumi idrici ed un migliore gestione dell'acqua.